

STATUTO TIPO SAGL

Ufficio federale del registro di commercio
Commissione federale di esperti in materia di registro di commercio

Versione del 1° maggio 2013

[Esempio] Sagl

Con sede a [comune politico, Cantone]

I. Ditta, sede e scopo

Articolo 1 – Ditta

Sotto la ragione sociale [Esempio Sagl] è costituita una società a garanzia limitata giusta gli artt. 772 segg. CO.

Articolo 2 – Sede

La sede della società si trova a [Comune politico].

Articolo 3 – Scopo

Lo scopo della società è ... [l'esercizio di un ristorante]

II. Capitale

Articolo 4

¹ Il capitale sociale ammonta a [CHF 20'000.-].

² Esso è suddiviso in [200] quote sociali di [CHF 100.-] ciascuna.

III. Quote sociali

Articolo 5 – Libro delle quote

¹ I gerenti tengono un libro delle quote sociali.

² Nel libro delle quote sociali sono da iscrivere:

1. il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei soci (GG/MM/AAAA);
2. il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;
3. il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei creditori pignoratizi (GG/MM/AAAA).

³ I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati come soci senza diritto di voto.

⁴ I soci comunicano ai gerenti tutte le modifiche dei fatti iscritti nel libro delle quote sociali.

⁵ Ciascun socio ha il diritto di consultare il libro delle quote sociali.

Articolo 6 – Cessione

¹ La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

² Il contratto di cessione deve rinviare alle disposizioni statutarie relative al diritto di prelazione e divieti di concorrenza dei soci.

³ La cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci.

⁴ L'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione, senza indicarne i motivi.

⁵ La cessione di quote sociali è efficace soltanto dal momento in cui è stata approvata dall'assemblea dei soci.

⁶ L'approvazione si considera accordata se l'assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.

Articolo 7 – Modi di acquisto particolari

¹ Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

² L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

³ L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

⁴ Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

Articolo 8 – Usufrutto

¹ La costituzione contrattuale di un usufrutto su quote sociali è esclusa.

² Quando l'usufrutto su una quota sociale deriva dal diritto successorio, i diritti e gli obblighi sotto elencati incombono alle seguenti persone:

1. il diritto di voto e i diritti ad esso connessi: all'usufruttuario in conformità con l'art. 806b CO
2. l'attribuzione dei dividendi: all'usufruttuario
3. il diritto preferenziale di sottoscrizione di nuove quote sociali: al socio

4. il diritto di prelazione sulle quote sociali: al socio
5. il diritto al risultato della liquidazione: al socio
6. la consegna della relazione della gestione: al socio e all'usufruttuario
7. il diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti: al socio e all'usufruttuario
8. il dovere di fedeltà: al socio e all'usufruttuario
9. il divieto di fare concorrenza: al socio e all'usufruttuario
10. la rinuncia all'elezione di un organo di revisione: al socio e all'usufruttuario

Articolo 9 – Diritto di pegno

¹ La costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci.

² L'assemblea dei soci può rifiutare tale approvazione nel caso in cui vi fossero dei gravi motivi.

IV. Diritti e doveri dei soci

Articolo 10 – Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

¹ I soci sono tenuti al segreto d'affari.

² I soci si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società.

³ I soci devono astenersi dall'esercitare qualsiasi attività concorrente.

⁴ I soci possono esercitare attività contrarie all'obbligo di fedeltà o al divieto di concorrenza, nel caso in cui tutti gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto il loro accordo.

Articolo 11 – Diritto di prelazione; procedura

¹ Ogni socio ha un diritto di prelazione sulle quote sociali degli altri soci alle condizioni che seguono:

² Nel caso di vendita da parte di un socio della propria quota sociale, verificandosi quindi un caso di prelazione ai sensi della legge, il socio è tenuto a comunicare per lettera raccomandata agli altri soci e ai soci dirigenti tale fattispecie entro 30 giorni da quando essa si è verificata.

³ I titolari del diritto di prelazione possono esercitare il proprio diritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del caso di prelazione. L'esercizio di tale diritto dev'essere comunicato per lettera raccomandata ai soci gerenti.

⁴ L'esercizio del diritto di prelazione deve sempre comprendere tutte le quote sociali oggetto del caso di prelazione. Se più titolari del diritto di prelazione esercitano il proprio diritto, le quote sociali vengono assegnate proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale.

⁵ Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione i gerenti devono informare i soci circa l'esercizio del diritto entro 10 giorni per lettera raccomandata. Se è stato fatto valere il diritto di prelazione, le quote sociali vengono trasferite ai soci che l'hanno fatto valere entro 60 giorni dal termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dietro pagamento dell'intero prezzo di vendita.

Articolo 12 – Diritto di prelazione; Determinazione del prezzo

¹ Il diritto di prelazione sulle quote sociali avviene al valore reale delle quote sociali esistente al momento in cui si verifica il caso di prelazione.

² Nel caso in cui entro 30 giorni dalla comunicazione dei gerenti relativa all'esercizio del diritto di prelazione gli interessati non trovino un accordo riguardo al valore reale, essi devono comunicare per iscritto le loro proposte di acquisto ai gerenti. Se non si trova un accordo, il valore reale viene stabilito in maniera definitiva e vincolante per tutti gli interessati da un perito revisore abilitato che svolge il compito di un arbitro.

³ Se gli interessati non trovano un accordo sul perito revisore abilitato che deve fungere da arbitro, esso è nominato definitivamente e inappellabilmente dal Presidente del Tribunale cantonale della sede della società .

⁴ Prima della determinazione definitiva del valore reale, l'arbitro sottopone a tutti gli interessati, per una presa di posizione unica, la sua proposta con i relativi allegati, come pure i principi di valutazione su cui si è basato. La presa di posizione degli interessati deve avvenire in forma scritta.

⁵ I costi del procedimento di valutazione sono a carico degli interessati in proporzione alla differenza tra la loro proposta scritta ai sensi del cpv. 2 e il risultato del parere della perizia arbitrale.

⁶ Se il Presidente del Tribunale cantonale non accetta il mandato riguardo la nomina del perito revisore abilitato come arbitro, il valore reale è stabilito dal Tribunale ordinario rispettivamente da un tribunale arbitrale.

Articolo 13 – Consegna della relazione sulla gestione

¹ La relazione sulla gestione e il rapporto di revisione sono consegnati ai soci al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea ordinaria dei soci.

² I soci ricevono la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea dei soci.

V. Organizzazione della società

A. Assemblea dei soci

Articolo 14 – Attribuzioni

¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. la modifica degli statuti;
2. la nomina e la revoca dei gerenti;

3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;
4. l'approvazione del rapporto annuale [e del conto di gruppo];
5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi;
6. la determinazione dell'indennità dei gerenti;
7. il discarico ai gerenti;
8. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali;
10. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto;
11. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi;
12. lo scioglimento della società;
13. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposte dai gerenti.

Articolo 15 – Convocazione

¹L'assemblea ordinaria dei soci si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto in caso di necessità..

²L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'organo di revisione o dal giudice. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

³ Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il 10% del capitale sociale, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea dei soci indicando gli oggetti di discussione e le proposte.

⁴ L'assemblea dei soci è convocata per iscritto o per e-mail almeno 20 giorni prima dell'adunanza. È riservato l'art. 17.

Articolo 16 – Oggetti in deliberazione

¹ Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte dei gerenti ed eventuali proposte dei soci.

² Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea dei soci straordinaria e, se del caso, di designare un ufficio di revisione.

³ Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Articolo 17 – Decisioni che sottostanno a presupposti agevolati

¹ Purché nessuno vi si opponga tutti i soci possono tenere un'assemblea dei soci anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di tutti i soci).

² Finché tutti i soci sono presenti, rispettivamente regolarmente rappresentati, l'assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea dei soci e deliberare su di essi.

³ Le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per iscritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

Articolo 18 – Presidenza e verbale

¹ Il presidente dei gerenti dirige l'assemblea dei soci. Egli designa il segretario-verbalista e gli scrutatori, i quali non devono necessariamente esseri soci.

² Il verbale deve contenere:

1. il numero ed il valore nominale delle quote sociali rappresentate;
2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
3. le domande di ragguagli e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dai soci.

³ Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario-verbalista.

⁴ I gerenti notificano una copia del verbale a tutti i soci.

Articolo 19 – Rappresentanza

¹ All'assemblea ogni socio può rappresentare personalmente le proprie quote sociali o farle rappresentare dalle seguenti persone:

1. da un altro socio;
2. dal proprio coniuge, dal partner registrato o dal concubino;
3. da persone che vivono nella sua stessa economica domestica; oppure
4. da un suo discendente.

² Il rappresentante deve presentarsi con una procura scritta.

Articolo 20 – Diritto di voto

¹ Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali.

² Ogni socio ha almeno un voto.

Articolo 21 – Deliberazioni

¹ Salvo diversa disposizione della legge o dei cpv. 3 e 4 di questo articolo, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

² Il Presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante.

³ Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni;
3. l'approvazione della cessione di quote sociali o il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
4. l'aumento del capitale sociale;
5. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;
6. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
7. il trasferimento della sede della società;
8. lo scioglimento della società.

⁴ L'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato necessita dell'approvazione di tutti i soci.

⁵ Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

B. Gestione

Articolo 22 – Designazione e revoca dei gerenti

¹ La gestione della società è composta da uno o più membri (gerenti).

² I gerenti sono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di [un] anno. Essi possono essere rieletti.

³ Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. Essi non devono necessariamente essere soci.

⁴ L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo i gerenti da essa nominati.

Articolo 23 – Organizzazione

Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza. Per il resto si organizzano gli stessi gerenti.

Articolo 24 – Attribuzioni dei gerenti

¹ I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

² Essi hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario [nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società];
4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5. l'elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale [e, se del caso, conto di gruppo]);
6. la preparazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

³ I gerenti possono nominare direttori, procuratori e mandatari commerciali.

⁴ Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1. convocare e dirigere l'assemblea dei soci;
2. provvedere per le comunicazioni ai soci;
3. accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

Articolo 25 – Decisioni

¹ Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi.

² Il presidente ha voto preponderante.

Articolo 26 – Obbligo di diligenza e di fedeltà

¹ I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza.

² Essi devono salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società e sono tenuti al segreto d'affari.

³ Essi si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società.

Articolo 27 – Esonero dal divieto di concorrenza

I soci gerenti e i terzi che si occupano della gestione possono esercitare attività concorrenti solo se tutti gli altri soci vi abbiano acconsentito per iscritto.

Articolo 28 – Parità di trattamento

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

Articolo 29 – Rappresentanza

¹ L'assemblea dei soci stabilisce le modalità di rappresentanza dei gerenti.

² Almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società.

³ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempiuto da un gerente o da un direttore.

⁴ I gerenti possono stabilire in un regolamento i dettagli della rappresentanza della società da parte di direttori, procuratori o mandatari commerciali.

C. L'ufficio di revisione

Articolo 30 – Revisione

¹ L'assemblea dei soci nomina l'ufficio di revisione.

² L'assemblea può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
2. tutti i soci hanno votato a favore, e
3. l'effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.

³ La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni socio ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea dei soci, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In questo caso l'assemblea dei soci può deliberare secondo gli artt. 14 cpv. 2 cifra 4 e 5 solo dopo che il rapporto di revisione è disponibile.

Articolo 31 – Presupposti per l'ufficio di revisione

¹ Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

² L'organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta a Registro di commercio. Quando la società ha più organi di revisione, almeno uno di questi deve soddisfare tali esigenze.

³ Se la società è tenuta a far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione i suoi conti annuali, giusta gli artt. seguenti:

1. Art. 727 cpv. 1 cifra 2 o cifra 3 i. r. c. Art. 818 cpv. 1 CO;
2. Art. 727 cpv. 2 CO i. r. c. Art. 818 cpv. 1 CO;
3. Art. 818 cpv. 2 CO, o
4. Art. 825a cpv. 4 CO

l'assemblea dei soci deve eleggere un perito revisore abilitato giusta la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005.

⁴ Se la società è soggetta ad una revisione limitata, l'assemblea dei soci deve designare quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Rimane riservata la possibilità di rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione giusta l'art. 30.

⁵ L'ufficio di revisione deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO.

⁶ L'ufficio di revisione è nominato per il periodo di [un] esercizio. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. L'assemblea dei soci può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

VI. Tenuta dei conti

Articolo 32 – Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio inizia il [1. gennaio] e termina il [31. dicembre].

Articolo 33 – Conto annuale

¹ Il conto annuale è composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato.

² Esso è stabilito a norma degli art. 957 segg. CO.

Articolo 34 – Riserve e impiego dell'utile

¹ Il dividendo non può essere determinato prima che una percentuale dell'utile d'esercizio annuo sia stata assegnata alle riserve, secondo le disposizioni di legge.

² L'utile di bilancio resta a disposizione dell'assemblea dei soci, la quale ne dispone liberamente entro i limiti di legge.

³ Possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

⁴ I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali.

VII. Recesso

Articolo 35

¹ Ogni socio ha il diritto di recedere dalla società quando:

1. osserva un termine di disdetta di [X mesi] per la fine di un anno d'esercizio;
2. al momento della ripresa, la società dispone di fondi propri disponibili fino a concorrenza dei mezzi necessari per acquisire le quote sociali dei soci uscenti al loro valore reale; e
3. al momento della ripresa la società non eccede il limite massimo del 35% delle proprie quote sociali.

² I mezzi necessari devono coprire la ripresa delle quote sociali e la costituzione delle riserve corrispondenti conformemente al CO (art. 659a cpv. 2 CO i. r. c. art. 783 cpv. 4 CO).

³ Questa disposizione può essere cambiata o abolita solo con decisione unanime da parte di tutti i soci.

⁴ Ogni socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi.

VIII. Scioglimento e liquidazione

Articolo 36

¹ L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della società. Tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

² La liquidazione spetta ai gerenti, a meno che l'assemblea dei soci rimetta l'incarico ad altre persone. La liquidazione avviene giusta gli artt. 742 segg. i. r. c. art. 821a e art. 826 CO.

³ Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio della società sciolta è distribuito fra i soci proporzionalmente ai loro versamenti.

IX. Comunicazioni e pubblicazioni

Articolo 37

¹ Le comunicazioni della gestione ai soci si effettuano per iscritto o per email.

² L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).